



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

---

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 123

---

### CHIARIMENTI SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 16 BIS LEGGE REGIONALE 60/1993 E SULLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPAZI ESTERNI PRIVATI PER ANIMALI D'AFFEZIONE

presentata il 16 giugno 2026 dai consiglieri Ostanel e Cunegato

Premesso che:

- l'articolo 16 bis della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" pone in capo ai detentori di animali d'affezione obblighi di benessere, adeguata sistemazione, esercizio fisico e prevenzione della fuga;
- tali obblighi, anche alla luce dell'articolo 2052 del codice civile, rendono necessario predisporre spazi esterni sicuri e idonei;
- nella pratica domestica si sono diffuse soluzioni leggere e non murarie quali recinzioni integrate, sistemi anti-scavalco, reti, pannelli, schermature e spazi esterni protetti anche collegati all'abitazione (cd "catio").

Considerato che:

- in assenza di criteri tecnici regionali uniformi, tali interventi vengono spesso ricondotti alla disciplina edilizia comunale, con applicazioni difformi e talvolta restrittive;
- ciò determina situazioni di incertezza in cui i cittadini, pur intendendo adempiere agli obblighi di legge, non dispongono di indicazioni chiare;
- già nel 2016 era emersa la necessità di definire indicazioni tecniche in materia, esigenza che, a distanza di quasi dieci anni, risulta tuttora attuale e non adeguatamente risolta.

Rilevato che:

- il vuoto applicativo riguarda in particolare abitazioni private con giardino e famiglie che convivono con animali d'affezione, inclusi i gatti di casa, spesso meno considerati rispetto ai cani nella disciplina applicativa, in contesto distinto da allevamenti, colonie feline o strutture organizzate;
- in tali situazioni, la messa in sicurezza del perimetro del giardino mediante interventi leggeri, amovibili e privi di volumetria può rappresentare, quando tecnicamente possibile, una soluzione equilibrata;

- recinzioni di altezza limitata, frequentemente previste dai regolamenti comunali, possono risultare inadeguate rispetto alla capacità di arrampicata o salto degli animali, rendendo di fatto impossibile prevenire la fuga e adempiere agli obblighi di custodia;
- soluzioni semplici e accessibili quali reti, pannelli, teli privacy o schermature leggere, se realizzate sul lato interno della recinzione e prive di carattere edilizio, possono contribuire alla sicurezza, al contenimento degli animali, alla protezione dello spazio domestico e alla riduzione di interferenze dall'esterno;
- l'assenza di criteri oggettivi e uniformi rischia di lasciare tali interventi alla discrezionalità dei singoli comuni e alle segnalazioni del vicinato, con conseguenti disparità, incertezza e contenziosi anche per cittadini che operano in buona fede per rispettare la normativa regionale sul benessere animale.

I sottoscritti consiglieri

### **interrogano la Giunta regionale**

per sapere:

- 1) se intenda fornire indirizzi interpretativi sul coordinamento tra articolo 16 bis legge regionale 60/1993 e disciplina edilizia comunale, con riferimento agli interventi leggeri, amovibili e privi di volumetria, in edilizia libera, destinati alla custodia degli animali d'affezione;
- 2) se ritenga opportuno emanare o aggiornare linee guida regionali che definiscano criteri tecnici semplici, uniformi e facilmente applicabili;
- 3) se ritenga opportuno chiarire che, in ambito domestico, la messa in sicurezza del perimetro del giardino mediante interventi non murari, amovibili, privi di volumetria, decorosi e rispettosi dei diritti di terzi possa essere ricondotta all'edilizia libera o comunque a un regime semplificato;
- 4) se intenda fornire indicazioni specifiche per abitazioni private con giardino in cui siano presenti gatti e altri animali d'affezione, con riferimento a criteri realistici e funzionali allo scopo, quali altezze adeguate alla capacità di arrampicata o salto, sistemi anti-scavalco, teli privacy, reti o schermature verdi artificiali rimovibili applicate sul lato interno della recinzione e soluzioni accessibili sotto il profilo economico, tenendo conto di spazio disponibile, numero ed esigenze degli animali e possibilità economiche dei detentori;
- 5) quali iniziative di coordinamento siano previste tra le direzioni regionali competenti per garantire un'applicazione uniforme sul territorio regionale, evitando valutazioni caso per caso;
- 6) se ritenga opportuno individuare un modello regionale uniforme di comunicazione preventiva semplificata, non autorizzativa, per interventi domestici leggeri e rimovibili conformi ai criteri tecnici regionali, così da garantire trasparenza verso i comuni senza rimettere ogni caso a valutazioni discrezionali o a segnalazioni del vicinato.